



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-19/19, 11 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:456	État belge Contro Pantochim SA, in liquidazione	I	rinvio pregiudiziale	Belgio	ultima istanza	G. Hogan 14 gennaio 2020	-	Leale cooperazione - Interpretazione autonoma e uniforme del diritto dell'Unione - parità di trattamento dei creditori	compensazione legale; assistenza reciproca; credito fiscale; privilegio; prelazione;

**Classificazione**

Diritto secondario dell'Unione Europea. Attuazione amministrativa del diritto europeo. Attuazione giudiziale del diritto europeo

**Questione pregiudiziale**

«1) Se la disposizione secondo la quale il credito oggetto di una domanda di recupero “è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita”, come previsto dall'articolo 6, [secondo comma], della direttiva [2008/55], che sostituisce l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [76/308], debba essere interpretata nel senso che il credito dello Stato richiedente è assimilato a quello dello Stato adito, cosicché il credito dello Stato richiedente acquisisce la qualità di credito dello Stato adito.  
2) Se il termine “prelazione” di cui all'articolo 10 della direttiva [2008/55], e, prima della codificazione, all'articolo 10 della direttiva [76/308], debba essere inteso come il diritto di prelazione connesso al credito che conferisce a quest'ultimo il diritto a prevalere sugli altri crediti in caso di concorso, o come qualsiasi meccanismo che abbia l'effetto di portare, in caso di concorso, al pagamento in via preferenziale del credito.  
Se la possibilità per l'amministrazione tributaria di operare, alle condizioni previste dall'articolo 334 della legge programmatica del 27 [dicembre] 2004, una compensazione in caso di concorso debba essere considerata una prelazione ai sensi dell'articolo 10 delle direttive precedentemente citate».

**Dispositivo**

1) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, e l'articolo 6, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, devono essere interpretati nel senso che il credito dello Stato membro richiedente non è assimilato a un credito dello Stato membro adito e non acquisisce la qualità di credito di quest'ultimo.  
2) L'articolo 10 della direttiva 76/308 e l'articolo 10 della direttiva 2008/55 devono essere interpretati nel senso che:  
- il termine «privilegio» o «prelazione», di cui a tali disposizioni, fa riferimento a qualsiasi meccanismo che ha per effetto di comportare, in caso di concorso, il pagamento in via preferenziale di un credito; - la facoltà, di cui dispone lo Stato membro adito, di operare una compensazione in caso di concorso costituisce un privilegio o una prelazione, ai sensi di tali disposizioni, qualora il ricorso a tale facoltà abbia l'effetto di conferire a tale Stato membro un diritto di preferenza o di prelazione ai fini del pagamento dei suoi crediti, di cui non dispongono gli altri creditori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

**Nota redazionale**

La sentenza in commento concerne la corretta interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, e 6, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, e degli articoli 10 della direttiva 76/308 e 10 della direttiva 2008/55. Nella vicenda principale, la società belga Pantochim era posta in liquidazione. In tale frangente, lo stato belga riscuoteva due crediti. Il primo era un credito privilegiato in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), che integralmente liquidato dalla Pantochim. Il secondo invece era un credito dello Stato tedesco comprensivo dell'IVA e degli interessi; il quale invece veniva ammesso al passivo di tale società in via chirografaria. In tale frangente lo stato belga agiva per la riscossione del credito tedesco in forza di una domanda di assistenza al recupero da parte di quest'ultimo Stato membro. Poiché la Pantochim deteneva nei confronti dello Stato belga un credito fiscale, allora esso agiva per la compensazione legale di siffatto debito con il suddetto credito dello Stato tedesco. La Pantochim si opponeva a tale compensazione. Il tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (Tribunale di primo grado dell'Hainaut, sezione di Mons, Belgio), concludeva che lo Stato belga non era legittimato, in diritto, a opporre tale compensazione. Tale decisione veniva poi confermata dalla sentenza della cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons, Belgio). Dunque, lo Stato belga impugnava tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte tre questioni pregiudiziali. Con esse il giudice del rinvio chiede se la disposizione di cui all'articolo 6 implichi una assimilazione tra i crediti dello stato richiedente e quelli dello stato adito, cosicché il credito dello Stato richiedente acquisisce la qualità di credito dello Stato adito; se il termine “prelazione” di cui all'articolo 10 debba essere inteso come il diritto di prelazione connesso al credito che conferisce a quest'ultimo il diritto a prevalere sugli altri crediti in caso di concorso, o come qualsiasi meccanismo che abbia l'effetto di portare, in caso di concorso, al pagamento in via preferenziale del credito e, in questo frangente, se il meccanismo di diritto interno belga costituisca o meno prelazione ai sensi di tale disposizione. La Corte di Giustizia risponde precisando che gli articoli 6, paragrafo 2, e 6, secondo comma debbano essere interpretati nel senso che il credito dello Stato membro richiedente non è assimilato a un credito dello Stato membro adito e non acquisisce la qualità di credito di quest'ultimo. Inoltre, la Corte di Giustizia chiarisce che l'articolo 10 deve essere interpretato nel senso che il termine «privilegio» o «prelazione» debba essere interpretato in maniera ampia, così da farvi rientrare qualsiasi meccanismo che abbia per effetto di comportare, in caso di concorso, il pagamento in via preferenziale di un credito. In tal senso, la facoltà, di cui dispone lo Stato membro adito, di operare una compensazione in caso di concorso, costituirebbe un privilegio o una prelazione, ai sensi di tali disposizioni, qualora il ricorso a tale facoltà avesse l'effetto di conferire a tale Stato membro un diritto di preferenza o di prelazione ai fini del pagamento dei suoi crediti, di cui non disporrebbero gli altri creditori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sebbene la sentenza interpreti disposizioni abrogate dalla più recente Direttiva 2010/24, tuttavia essa ha il merito di chiarire ancora una volta i confini e le caratteristiche del meccanismo di cooperazione amministrativa tra Stati in materia di scambio di informazioni e recupero dei crediti. Nella sua precedente sentenza Kyrian la Corte aveva sottolineato come il dovere di cooperazione non possa estendersi a comportare un pregiudizio all'ordine pubblico dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Inoltre, in una successiva occasione, la Corte ha chiarito come questo sistema di cooperazione tra Stati membri sia contraddistinto dal carattere della reciprocità. Ciò implica che l'assistenza prevista da siffatti meccanismi si fonda sul presupposto che spetta all'autorità richiedente creare, prima di presentare una domanda di recupero, le condizioni in presenza delle quali l'autorità adita potrà utilmente conformarsi con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, accordare la propria assistenza. In questo scenario, la sentenza C-19/19 mette in luce l'aspetto procedurale del meccanismo di cooperazione amministrativa in oggetto. Esso fa sì che lo stato adito debba cooperare con lo stato richiedente per il recupero dei crediti fiscali. Tuttavia, tale cooperazione non altera la qualità del credito dello stato richiedente. Esso cioè non diviene credito dello Stato membro adito sebbene, al fine della riscossione, esso debba essere considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza su *Diritto e pratica tributaria internazionale*